

Informazione giudiziaria e presunzione di innocenza: lo stato di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 nei diversi ordinamenti europei*

Simone Lonati

Abstract

Il tortuoso percorso che ha portato all’adozione del d.lgs. 8 novembre 2021, 188, ben descrive le difficoltà che hanno incontrato anche altri Paesi europei nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza. L’articolo, dopo aver inquadrato la tematica nell’ambito della più generale progressiva armonizzazione delle discipline nazionali nel campo del diritto processuale penale, si sofferma sulla genesi della direttiva europea, sui suoi punti deboli e sullo stato di attuazione della stessa all’interno degli Stati europei. In particolare, specifica attenzione è dedicata al grado di implementazione degli artt. 4 e 5 della direttiva all’interno dei diversi ordinamenti. Nonostante non poche criticità, alcune considerazioni conclusive lasciano spazio a un cauto ottimismo sul futuro del processo di armonizzazione dei sistemi processuali europei.

The difficult path that led to the approval of the Legislative Decree no. 188 of 8 November 2021 reflects the criticalities that various Member States experienced in the implementation of Directive (EU) 2016/343 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence. After an overview on the impact of supranational harmonization in criminal procedure law, the paper explores the origins of the directive and its weak points, focusing on the state of art of its implementation in various Member States. Specifically, it delves into the implementation of arts. 4 and 5. Despite some criticalities, the paper draws some positive feedback on the future of criminal justice in Europe.

Sommario

1. La strada è aperta e la via è segnata: rafforzare i diritti processuali per armonizzare i sistemi giuridici europei. – 2. La direttiva (UE) sul rafforzamento della presunzione di innocenza: un’esigenza concreta avvertita da tempo. – 3. Il difficile recepimento

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all’art. 15 del regolamento della Rivista

della direttiva all'interno degli Stati: le colpe del legislatore europeo. – 3.1. (Segue): «I riferimenti in pubblico alla colpevolezza» (art. 4) e «la presentazione degli indagati e imputati» (art. 5). – 4. La strada è aperta e la direzione intrapresa è quella corretta... nonostante tutto.

Keywords

presunzione di innocenza - giustizia penale - direttiva (UE) 2016/343 - informazione giudiziaria - processo mediatico

1. La strada è aperta e la via è segnata: rafforzare i diritti processuali per armonizzare i sistemi giuridici europei

Il diritto e il processo penale sono stati interessati per ultimi, tra i vari settori dell'ordinamento nazionale, dall'irrompere del diritto sovranazionale di matrice europea. Tuttavia, oramai sembra che ogni spazio giudiziario penale non possa esimersi dal cercare una nuova sintonia con le prospettive europee. D'altra parte, soprattutto in ambito processuale penale, gli Stati europei hanno oramai compreso i limiti delle tradizionali forme di estradizione o di assistenza giudiziaria reciproca, perché una collaborazione efficace è tanto più fruttuosa quanto più i dati acquisiti secondo le norme di un ordinamento siano poi utilizzabili anche negli altri. Ed è chiaro che un tale scopo può essere raggiunto solo quando i diversi sistemi processuali chiamati a interagire siano tra loro simili almeno per quanto concerne l'ispirazione che ne sta alla base e l'attenzione alla salvaguardia di determinati valori e di garanzie ritenuti imprescindibili nello svolgimento delle attività processuali.

Com'è noto, di questi valori e di queste garanzie l'Europa si è fatta interprete su un triplice piano¹: quello del Consiglio d'Europa, attraverso la Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo; quello del diritto dell'Unione europea con le garanzie previste dal diritto primario contenuto nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oltreché dal diritto derivato; quello nazionale, che fa riferimento al dettato normativo, in primis costituzionale, di ciascun Paese. A queste fonti normative si affianca poi la valenza delle pronunce della Corte di Giusti-

¹ Si parla a tale proposito di «tutela multilivello dei diritti». L'espressione allude a una sorta di sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali che in Europa coinvolge: il livello internazionale (rappresentato dalla CEDU); il livello sovranazionale (rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza sui diritti della Corte di giustizia), ai quali due livelli, considerati congiuntamente, ci si riferisce anche come livello di protezione europeo; e, infine, il livello nazionale (con riferimento, in primo luogo, al dettato costituzionale di ciascun paese). In argomento cfr., tra i tanti, A. Barbera, *Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti*, in P. Bilancia - E. De Marco (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione*, Milano, 2004, 89 ss.; G. F. Ferrari, *I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali*, in Id. (a cura di), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Milano, 2001, 1 ss.; S. P. Panunzio, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in Id. (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 5 ss.; I. Pernice, *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in *European Law Review*, 2002, 511 ss.; F. Sorrentino, *La tutela multilivello dei diritti*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2005, 79 ss.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

zia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, che non si limitano solo a interpretare il diritto sovranazionale ma lo statuiscono, definendone autonomamente il contenuto precettivo mentre lo applicano. Quanto risulta dalla norma europea scaturita dall’elaborazione giurisprudenziale delle due Corti sovranazionali contribuisce, infatti, a delineare i contorni di un inedito diritto processuale penale europeo che è ancora, almeno per noi, tutto da scoprire: un luogo condiviso di valori soggettivi dell’uomo in crisi nella libertà e nella dignità oltre che nei suoi diritti fondamentali².

Assume allora un importante rilievo l’esigenza che gli Stati europei pervengano – senza escludere la prospettiva di una disciplina comune almeno in alcuni settori nei quali sia più evidente la necessità – a una sempre più efficace armonizzazione dei propri sistemi giuridici³. Soltanto un progressivo ravvicinamento degli ordinamenti nazionali consente, infatti, di creare le condizioni perché si stabilisca fra gli Stati, ma soprattutto fra le autorità nazionali che amministrano la giustizia, una fiducia reciproca⁴ nei rispettivi sistemi normativi e nelle modalità secondo le quali ciascuno di essi funziona.

In questa direzione, l’art. 82 TFUE rappresenta la base legale per un’opera di armonizzazione sia pure lenta e difficile. Si prevede, infatti, la possibilità per il Parlamento europeo e il Consiglio di stabilire “norme minime” adottate in forma di direttiva, quando l’armonizzazione sia «necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali»; nonché «in materia di ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, diritti della persona nella procedura penale, diritti delle vittime della criminalità, altri elementi specifici della procedura penale». Queste «norme minime» dovrebbero dunque garantire che le legislazioni nazionali, nel recepirle, presentino alcuni denominatori di fondo comuni, presupposto naturale di una collaborazione efficace. Se, in un primo momento, l’opera di armonizzazione ha privilegiato gli strumenti normativi, volti a implementare l’efficienza della giustizia penale in un’ottica prevalentemente preventiva e repressiva⁵, a partire dal 2009 l’ambito

² A. Gaito, *Introduzione*, in D. Chinnici - A. Gaito (a cura di), *Regole europee e processo penale*, Padova, 2018, 4.

³ Sui principi generali e i modelli di armonizzazione europea, si rinvia a S. Canestrari - L. Foffani, *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale Europa?*, Atti del Convegno organizzato dall’Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio - 2 marzo 2002), Milano, 2005, in particolare ai contributi di L. Picotti, A. Bernardi, J.M. Silva Sánchez, K. Tiedemann, K. Lüederssen, J.A.E. Vervaele, 325 ss.; nonché ad A. Bernardi, *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, in T. Rafaraci (a cura di), *L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, Milano, 2007, 193 ss. In merito alle diverse valenze dell’armonizzazione delle garanzie penali, con le decisioni quadro, tramite i parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, a mezzo delle pronunce della Corte europea, per finire a quella derivante da una sorta di «esportazione» di istituti processuali dal contesto di origine ad altri contesti, si veda M. Bargis, *Studi di diritto processuale penale*, vol. II, *Questioni europee e «ricadute» italiane*, Torino, 2007, 226 ss.

⁴ Vedi, in generale, sul tema della fiducia nel diritto, T. Greco, *La legge della fiducia*, Roma-Bari, 2021.

⁵ Come spiega O. Mazza, *Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza*, in *Archivio penale*, 3, 2014, 729, testimonianza eloquente di questo trend è l’ordine di priorità dato alla produzione normativa in materia: si è deciso di adottare, ad esempio, le decisioni quadro sul mandato di arresto europeo (2002/584/GAI), sull’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2003/577/GAI), sulla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI), sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005/214/GAI), sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006/783/GAI), sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista

di intervento delle istituzioni europee è stato esteso in senso garantistico, andando a interessare anche i diritti della difesa⁶. Il mutamento di indirizzo politico verso una rinnovata attenzione per l'armonizzazione si spiega, pertanto, con la maturata consapevolezza che non può esserci piena fiducia reciproca senza una effettiva attuazione dei diritti fondamentali nel contesto degli ordinamenti europei.

2. La direttiva (UE) sul rafforzamento della presunzione di innocenza: un'esigenza concreta avvertita da tempo

La direttiva (UE) 2016/343 sul "rafforzamento" della presunzione di innocenza⁷ si inserisce proprio in questo mutato indirizzo politico dell'Europa che intravede nell'armonizzazione delle legislazioni processuali⁸ penali lo strumento migliore, seppure di difficile compimento, per assicurare una concreta ed efficace collaborazione⁹ tra gli Stati membri. La presunzione di innocenza, in effetti, per il suo significato ideologico, non può che assumere un ruolo di primo piano in una prospettiva di armonizzazione dei sistemi processuali europei: esprimendo una chiara scelta di fondo ispirata ai valori dell'individuo e della legalità, il principio si presenta, infatti, come il più immediato e

della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (2008/947/GAI), sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (2008/909/GAI), sulla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (2008/675/GAI), sul mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (2008/978/GAI), sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (2009/829/GAI), tutte ispirate, appunto, al principio del mutuo riconoscimento.

⁶ Sul punto, ancora, O. Mazza, *Una deludente proposta in tema di presunzione d'innocenza*, cit., 727, parla di «una visione angusta (e distorta) del processo penale inteso quale strumento di difesa sociale, una barriera da ergere a fronte della minaccia rappresentata da gravi forme di criminalità organizzata e transazionale, compreso il terrorismo».

⁷ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Per un commento alla direttiva, v., tra gli altri, N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in *Cassazione penale*, 2016, 2224 ss.; S. Cras - A. Erbežnik, *The Directive on the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at Trial. Genesis and Description of the New EU-Measure*, in *Eucrim*, 1, 2016, 25 ss.; J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 1835 ss.; S. Lamberigts, *The Presumption of Innocence (and the Right to be Present at Trial) Directive*, in *European Law Blog*, 3 maggio 2016; C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra*, in *Processo penale e giustizia*, 6, 2016, 193 ss.

⁸ La direttiva è il risultato di un percorso che parte dal 2003, v. a tal proposito il Libro Verde della Commissione – Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, COM/2003/0075 def., consultabile a eur-lex.europa.eu.

⁹ Cfr. la proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione europea nel 2013, la quale, da un lato, premette che nuoce profondamente alla fiducia reciproca e alla cooperazione giudiziaria, l'idea secondo cui i diritti di indagati e imputati non siano rispettati in ogni circostanza; dall'altro, afferma che lo scopo della proposta è assicurare la tutela del diritto a un equo processo nell'Unione europea, aspirando a garantire in tutti gli Stati membri dell'Unione un rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza attraverso un livello minimo di tutela dello stesso principio.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

naturale elemento di coesione a livello sovranazionale per quanto concerne il profilo della tutela di chi risulta sottoposto a un procedimento penale¹⁰.

La direttiva in esame costituisce, in realtà, solo una delle diverse misure¹¹ adottate dagli organi legislativi europei con l’obiettivo di realizzare un rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione europea secondo quanto previsto dal Programma di Stoccolma¹². Nel corso degli anni sono state adottate infatti disposizioni sul diritto alla traduzione e all’interprete, sul diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa, sul diritto alla consulenza e all’assistenza legale, sul diritto alla comunicazione con i familiari, e garanzie speciali per gli indagati o imputati vulnerabili¹³.

¹⁰ In questi termini, P. P. Paulesu, *La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali*, in A. Balsamo - R. E. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 126.

¹¹ Misure che costituiscono l’attuazione della c.d. *Roadmap* dei diritti processuali (si veda Risoluzione del Consiglio d’Europa del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in *GUUE C 295* del 4 dicembre 2009; Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in *GUUE C 115* del 4 maggio 2010, 1-38). In particolare, ci si riferisce a: direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali; direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo; direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

¹² Adottato dal Consiglio nel dicembre del 2009 quale terzo documento strategico pluriennale, dopo i Programmi di Tampere e dell’Aia, per gli anni 2010-2014, con l’obiettivo di realizzare un rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione europea. Cfr. “Programma di Stoccolma” – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, cit., punto 2.4. A tal proposito, v., precedentemente, il Libro verde della Commissione, del 26 aprile 2006, sulla presunzione di non colpevolezza, Bruxelles, COM/2006/0174 def., consultabile a eur-lex.europa.eu.

¹³ A commento v., *ex multis*, C. Arangüena Fanego, *Nuevos avances en la armonización de garantías procesales en la Unión Europea*, in M. I. González Cano (coord.), *Cooperación judicial penal en la Unión Europea*, Valencia, 2016, 267 ss.; V. Faggiani, *Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia penale»?*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, 1, 2017, 84 ss.; C. Amalfitano, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull’integrazione europea*, 1, 2011, 83 ss.; S. Cras - L. De Matteis, *The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description*, in *Eu crim*, 4, 2010, 153 ss.; Id., *The Directive on the Right to Information. Genesis and Short Description*, in *Eu crim*, 1, 2013, 22 ss.; S. Quattrocchio, *The Right to Information in EU Legislation*, in S. Ruggeri (a cura di), *Human Rights in European Criminal Law*, Cham, 2015, 82 ss.; C. Amalfitano, *La terza tappa della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali degli indagati o imputati nei procedimenti penali: la Direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso al difensore*, in *La legislazione penale*, 1-2, 2014, 21 ss.; I. Anagnostopoulos, *The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?*, in *European Criminal Law Review*, 1, 2014, 3 ss.; S. Cras, *The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings and in European Arrest Proceedings*, in *Eu crim*, 1, 2014, 32 ss.; M. Jimeno Bulnes, *La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre los derechos de asistencia letrada y comunicación en el proceso penal: ¿realidad al fin?*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 48, 2014, 443 ss.; M. Bargis, *Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo: dalla direttiva 2013/48/UE alla direttiva (UE) 2016/1919*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 dicembre 2016.

D'altra parte, l'intervento (tardivo¹⁴) dell'Europa sul tema della presunzione di innocenza si è reso necessario poiché questo principio, «pietra angolare del giusto processo»¹⁵, «prima e fondamentale garanzia che il procedimento assicura al cittadino»¹⁶, «presupposto di tutte le altre garanzie»¹⁷, riconosciuto a livello internazionale in tutti i principali strumenti posti a tutela dei diritti fondamentali¹⁸, non risultava (e, purtroppo, non risulta ancora oggi) di fatto adeguatamente tutelato all'interno degli Stati membri¹⁹. Del resto, l'esigenza di dettare regole minime comuni su un tema così fondamentale si giustifica solo in base alla presa d'atto che in alcuni ordinamenti il principio cardine del processo penale non è pienamente attuato, in spregio all'art. 6, par. 2, CEDU e alla interpretazione di tale disposizione fornita dalla giurisprudenza di Strasburgo²⁰.

¹⁴ Eppure significativi moniti o, quantomeno, indicazioni erano note nel contesto sovranazionale: viene in rilievo, in particolare, la Raccomandazione 2003/13/UE, adottata dal Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003, il cui principio n. 10 afferma che «in rapporto ai processi penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento». Il successivo principio 11 sancisce poi che «qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace».

¹⁵ D. Sayers, *The new directive on the presumption of Innocence: protecting the "golden thread"*, in *EU Law Analysis*, 15 novembre 2015.

¹⁶ L. Lucchini, *Elementi di procedura penale*, Firenze, 1899, 15.

¹⁷ F. Carrara, *Il diritto penale e la procedura penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, V, Pisa, 1889, 3 ss., ora in Id., *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, Bologna, 2004, 425. V. anche L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, 560. Sulle diverse ideologie legate ai modi di intendere la presunzione d'innocenza, vedasi P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, 30 ss.

¹⁸ Come noto, il principio di presunzione d'innocenza ha un valore tale da trovare riconoscimento in tutte le Convenzioni internazionali relative ai diritti fondamentali. In primo luogo, nell'art. 11, par. 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948 dall'Assemblea delle Nazioni unite. Inoltre, è affermato nell'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950, nonché nell'art. 14, par. 2, della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, approvata dall'Assemblea delle Nazioni unite nel 1966. Così pure – in tema di crimini di guerra, contro l'umanità, genocidio e contro la pace –, nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale approvato nel 1998. Il principio, inoltre, è contemplato nell'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 108 del progetto della Costituzione europea. Infine, va ricordato che il Trattato sull'Unione europea, anche come modificato dal Trattato di Lisbona del 2007, sancisce che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali, tra cui rientra anche la presunzione d'innocenza. Sul principio di presunzione d'innocenza nella Costituzione per l'Europa, si rinvia a G. Grasso, *La protezione dei diritti fondamentali nella Costituzione per l'Europa e il diritto penale: spunti di riflessione critica*, in G. Grasso - R. Sicurella (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Milano, 2007, 655 ss. Cfr. G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, 26 ss., il quale evidenzia la sostanziale sovrapposibilità dei principi espressi nelle diverse Convenzioni internazionali e nella Costituzione italiana. Si veda, anche, sempre attuale, M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, vol. II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, 278 ss.

¹⁹ Commission staff working document, *Impact assessment. Accompanying the document. Proposal for measures on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings*, 27 novembre 2013, 4 («The protection of the principle of presumption of innocence by the European Court of Human Rights ('the ECHR') has not resulted in sufficient protection of suspects or accused persons in the EU»). Sul punto, D. Sayers, *The new directive on the presumption of Innocence*, cit.

²⁰ Cfr., in dottrina, O. Mazza, *La presunzione d'innocenza messa alla prova*, in *Archivio penale*, 3, 2014, 4. Per

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

L’intento della direttiva è meritevole di attenzione perché si propone di conseguire due obiettivi importanti: «Rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo» e «rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale»²¹.

Per fare ciò, il legislatore europeo ha conservato, sulla falsariga del sistema convenzionale, la polivalenza funzionale della presunzione di innocenza²², disciplinando il principio sia come «regola di giudizio» sia come «regola di trattamento»²³ secondo tre direttrici principali: il divieto di presentare in pubblico l’indagato o l’imputato come colpevole (artt. 4 e 5), l’onere della prova (art. 6) e il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7)²⁴. Si prevede, infine, che gli indagati e gli imputati debbano poter disporre di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti assicurati dalla direttiva (art. 10).

Ebbene, a fini del presente lavoro, interessa soprattutto la questione relativa alla dimensione spazio-temporale della presunzione di innocenza intesa come regola di trattamento capace di operare non solo nello specifico contesto processuale, ma anche al di fuori di tale ambito, salvaguardando così l’imputato da alcune possibili conseguenze negative che proprio nella pendenza di un procedimento penale trovano la loro ragione d’essere: ci si riferisce agli effetti stigmatizzanti prodotti da una distorta rappresentazione mediatica della vicenda giudiziaria, e all’impiego di «misure extraprocessuali “punitive”»²⁵ fondate sugli atti di un processo non ancora giunto al suo definitivo epilogo.

La direttiva, a tale proposito, adotta saggiamente un’interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, «da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale a diritto della personalità, ovvero diritto a non essere presentato come colpevole prima che la responsabilità sia stata legalmente accertata»²⁶. Interpretazione, che, peraltro, rinviene la propria giustificazione nella giurisprudenza europea, secondo la quale, da un lato, la presunzione di innocenza deve essere intesa «come diritto a non essere pubblicamente rappresentati come colpevoli di un reato prima che la respon-

opportuni riferimenti alla giurisprudenza di Strasburgo in tema di art. 6 par. 2, si rimanda a European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights. Right to a fair trial (criminal limb)*, updated on 31 December 2021, 65 ss., consultabile a echr.coe.int.

²¹ Cfr. considerando 9 e 10.

²² L’espressione è di P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell’imputato*, cit., 9; L. Luparia, *La presunzione di innocenza*, in R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Milano, 2017, 923.

²³ Cfr., fra gli altri, A. Balsamo, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in R.E. Kostoris (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2019, 122; G. Caneschi, *La presunzione di innocenza*, in M. Ceresa-Gastaldo - S. Lonati (a cura di), *Profili di procedura penale europea*, Milano, 2021, 145 ss.

²⁴ Per una compiuta analisi si rimanda a G. Caneschi, *L’imputato*, Milano, 2021, 85 ss.

²⁵ Così P.P. Paulesu, *La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali*, cit., 126.

²⁶ Così, G. Tarli Barbieri, *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu: problemi e prospettive*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 2017, 20 ss.

sabilità venga accertata conformemente alle previsioni di legge»²⁷, dall'altro, l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa da parte di autorità pubbliche, rispetto a procedimenti penali in corso²⁸ deve essere svolta «con tutta la discrezione e tutto il riserbo imposti dal rispetto della presunzione di innocenza»²⁹. Senza dimenticare che «le eventuali violazioni sofferte dall'interessato non possono dirsi automaticamente sanate nel caso in cui il soggetto venga, alla fine, effettivamente condannato»³⁰.

3. Il difficile recepimento della direttiva all'interno degli Stati: le colpe del legislatore europeo

Nonostante la condivisibile *voluntas legis* perseguita a livello europeo, l'effettiva attuazione della direttiva all'interno dei Paesi interessati³¹ è apparsa sin da subito lenta, problematica e foriera di difficoltà. Ciò, non solo a causa della (pur sussistente) inerzia dei legislatori nazionali – vizio, evidentemente, comune a diversi ordinamenti –, ma anche per una formulazione normativa spesso intricata, avviluppata in labirintiche previsioni³², carente in incisività e precisione³³.

Sotto il primo profilo, il preesistente formale riconoscimento – almeno sulla carta –, della presunzione di innocenza all'interno del diritto nazionale della maggior parte dei Paesi membri³⁴ ha offerto alle autorità nazionali un facile alibi per evitare di recepire la

²⁷ CEDU, *Allet de Ribemont c. Francia*, ric. 15175/89 (1995). Cfr., in dottrina, G. Tarli Barbieri, *ivi*; CEDU, *Worm c. Austria*, ric. 83/1996/702/894 (1997); *Daktaras c. Lituania*, ric. 42095/98 (2000).

²⁸ Cfr. G. Spangher, *Presunzione di innocenza: la Dir. UE 343/2016 limita alla stretta necessità le informazioni delle Procure alla stampa*, in *quotidianogiuridico.it*, 28 aprile 2021.

²⁹ CEDU, *Allet de Ribemont c. Francia*, cit., § 38.

³⁰ CEDU, *Matijasevic c. Serbia*, ric. 23037/04 (2006). L'estensione dell'ambito applicativo della presunzione di innocenza anche agli indagati *de facto*, ovvero a coloro che pur sospettati di aver commesso un reato non siano stati informati del loro stato di indagato dalle autorità competenti, comporta un livello di tutela superiore rispetto a quello previsto all'interno del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ove il riconoscimento della presunzione di innocenza è viceversa subordinato all'esistenza di un'accusa. Si veda, in giurisprudenza, CEDU, *Gogitidze e al. c. Georgia*, ric. 36862/05 (2015), §§ 125-126; *Khodorkovskij e Lebedev c. Russia (no. 2)*, ricc. 51111/07 e 42757/07 (2020), § 543. Pur apparendo quantomeno ambigua la previsione di cui al successivo art. 3, in base alla quale la durata della presunzione di innocenza si estende fino al momento in cui la colpevolezza sia legalmente provata e non fino all'irrevocabilità della condanna, la presenza della clausola di non regressione di cui al successivo art. 13 porta a escludere categoricamente un'interpretazione ridimensionatrice del principio che ne limiti l'applicazione al primo grado di giudizio. Sul punto, G. Caneschi, *L'imputato*, cit., 84-85. L'Autrice evidenzia come l'operatività del principio anche ai giudizi di impugnazione, nonostante la lettera dell'art. 6, par. 2, CEDU, sia affermata dalla Corte di Strasburgo. Si veda CEDU, *Konstas c. Grecia*, ric. 53466/07 (2011), § 36. Cfr. N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, cit., ove l'Autore evidenzia come la Corte di Strasburgo consideri con cautela l'applicabilità dell'art. 6 oltre il primo grado.

³¹ La direttiva trova applicazione in 25 Stati membri. A norma, rispettivamente, del protocollo n. 21 e del protocollo n. 22, l'Irlanda e la Danimarca non sono infatti vincolate dalla stessa.

³² Così G. Giostra, *Un catechismo per atei*, in questa *Rivista*, 2022, nella sezione monografica in cui si colloca questo contributo.

³³ F. Costarella, *Presunzione di innocenza e diritto comunitario*, in *dirittodidifesa.eu*, 27 aprile 2020.

³⁴ Commission staff working document, *Impact assessment*, cit., 13. Si veda, inoltre, M. Caterini, *Dalla presunta innocenza dell'imputato alla presunta efficienza del sistema penale*, in *Politica del diritto*, 1, 2015, 21, ove

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

direttiva. Non ha aiutato, inoltre, la complessa “natura” del principio, tradizionalmente connotato da una discrepanza tra quello che, all’apparenza, rappresenta una garanzia quasi data per scontata e una prassi che, in realtà, ne denota un mancato accoglimento culturale generalizzato. Si è parlato, a tal proposito, di un evidente divario tra *law in books* e *law in action*³⁵.

Così come non ha aiutato la scadente tecnica normativa utilizzata nella direttiva. In questo senso, un ruolo determinante nel rendere più difficile il compito dei legislatori nazionali chiamati a recepire nel proprio ordinamento il dettato europeo lo ha assunto proprio lo stesso legislatore comunitario, che ha operato una scelta metodologica di tipo “ricognitivo”³⁶, consistente nella mera riproduzione all’interno della direttiva delle soluzioni individuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di presunzione di innocenza. Non si è infatti considerato (o voluto considerare), che la giurisprudenza di Strasburgo è ontologicamente calibrata sulle circostanze del caso concreto sottoposto alla sua attenzione e, per questo motivo, non è sempre trasponibile in principi generali e astratti. I giudici europei, infatti, tendono più verso una tutela concreta e non verso proclamazioni di principio, verificando se nel caso contingente vi sia stata una lesione del principio e se questa sia ragionevole in quanto proporzionata³⁷. Volendo mutuare la terminologia invalsa nella cultura giuridica statunitense, si potrebbe parlare di un *ad hoc balancing*, ossia un bilanciamento caso per caso, e non di un *definitional balancing*, ossia “categoriale” o “definitorio”, che dà vita a una regola generale tendenzialmente applicabile anche ai futuri casi di conflitto. La prima forma di bilanciamento, invece, origina una composizione del conflitto in base agli interessi e alle circostanze prospettate nel caso concreto, a prescindere dall’enunciazione di una regola valevole anche per altri casi³⁸. L’intento, manifestato sin dai lavori preparatori della Commissione eu-

l’Autore evidenzia come in alcuni Paesi europei, ossia Germania e Belgio, la presunzione di innocenza non trovasse esplicito riconoscimento. Ciononostante, questo non ha impedito che il principio venisse comunque desunto da principi costituzionali o sovranazionali, a partire dall’art. 6, par. 2, CEDU. Sul punto, anche P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell’imputato* cit., 6 ss., il quale evidenzia come l’assenza di un esplicito riconoscimento della presunzione di innocenza in tali Stati non abbia impedito al principio di ricoprire un ruolo centrale nel quadro della tutela dell’imputato.

³⁵ E. Marzaduri, *Law in the books e law in action: la libertà personale tra rispetto della presunzione di non colpevolezza ed anticipata esecuzione delle sanzioni detentive*, in *lalegislaZIONEpenale.eu*, 19 settembre 2016. Sull’assenza di sensibilità della coscienza sociale verso il principio, resta fondamentale l’opera di G. Illuminati, *La presunzione di innocenza dell’imputato*, cit., 7. Il rischio che la presunzione di innocenza risulti anacronistica e d’intralcio alla lotta a tutela dell’ordine pubblico e della repressione dei reati è evidenziato da M. Caterini, *Dalla presunta innocenza dell’imputato alla presunta efficienza del sistema penale*, cit., 13.

³⁶ G. Caneschi, *L’imputato*, cit., 36, ove l’Autrice evidenzia come tale scelta sia stata comune a tutte e sei le direttive volte al rafforzamento dei diritti processuali dell’imputato e della persona sottoposta ad indagine.

³⁷ Sul tema, volendo, S. Lonati, *Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico. (Studio sul contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel sistema processuale penale italiano)*, Milano, 2008, 195 s. e, più recentemente, G. Caneschi – S. Lonati, *Il diritto a un processo equo*, in M. Ceresca-Gastaldo - S. Lonati (a cura di), *Profili di procedura penale europea*, cit., 153 ss.

³⁸ Così come segnalato da M. Caterini, *Dalla presunta innocenza dell’imputato alla presunta efficienza del sistema penale*, cit., 56. Si veda poi, in generale, R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, 65 ss., ed ivi altri riferimenti bibliografici alla letteratura nordamericana. In generale si veda pure A. Cerri, *Il «principio» come fattore di orientamento interpretativo e come valore «privilegiato»: spunti ed ipotesi per una distinzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1987, 1806 ss.; G. Scaccia, *Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, 315 ss.

ropea, di trasporre nel testo della normativa l'articolata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, limitandosi a innalzare gli standard di tutela stabiliti da tale giurisprudenza solo per alcuni specifici aspetti³⁹, non ha quindi favorito la redazione di norme chiare capaci di implementare nella sostanza la tutela delle garanzie fondamentali già frutto della elaborazione della giurisprudenza convenzionale. Anzi, la scelta di calare nella direttiva i contenuti delle sentenze, da un lato, non ha permesso di introdurre «fattori di novità capaci di innalzare il livello di protezione dei diritti fondamentali» e, dall'altro, di «dare nuova linfa a pericolose eccezioni alle garanzie che si vorrebbero tutelare»⁴⁰. Non mancano, inoltre, nel contenuto della direttiva alcune disposizioni ambigue o, comunque, di difficile lettura perché scritte male, con una terminologia impropria e non coordinate fra di loro. Disposizioni che, se non interpretate correttamente, rischiano di aprire a soluzioni persino potenzialmente meno protettive degli standard di tutela riconosciuti alla presunzione di innocenza dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di giustizia.

Un esempio emblematico lo si può ricavare dalle norme impiegate per delimitare l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della direttiva. Con riferimento al primo profilo, infatti, da un lato, il considerando 11 suggerisce che questa si applichi solo ai procedimenti penali in senso stretto, con esclusione quindi dei procedimenti civili o amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni. Dall'altro, tuttavia, nella stessa disposizione si fa salva la nozione di “materia penale” elaborata sia dalla Corte di giustizia, che dalla Corte europea, creando un cortocircuito che rende la limitazione contenuta nel considerando 11, nella pratica, priva di effetti⁴¹: come infatti noto, l'art. 6 CEDU, interpretato dalla Corte di Strasburgo a partire dal caso *Engel e altri c. Paesi Bassi*⁴², ha accolto una nozione autonoma e sostanziale del concetto di “materia penale” che rileva anche al cospetto di illeciti formalmente diversi dal reato, o di sanzioni non qualificate come “penali”, ma contenutisticamente assimilabili all'illecito o alla sanzione criminale⁴³.

³⁹ Commission staff working document, *Impact assessment*, cit., 4-5. In particolare, nel documento si evidenzia la necessità di innalzare il livello di tutela garantito dalla Corte di Strasburgo con riferimento al diritto al silenzio e alla non autoincriminazione. Sul punto, si veda L. Luparia, *La presunzione di innocenza*, cit. È, tuttavia, necessario precisare che, al fine di determinare la portata dei diritti sanciti all'interno della presente direttiva, si deve tener conto, come sempre, del livello di tutela che ad essi è garantito dalla CEDU, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. A tal proposito, l'atto normativo prevede espressamente, al pari degli altri recenti provvedimenti dell'Unione europea, una clausola di non regressione, la quale stabilisce che nessuna disposizione può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro, che assicurino un livello di protezione più elevato (art. 13).

⁴⁰ In generale, riguardo la scelta metodologica di tipo “ricognitivo” adottata dal legislatore europeo nella redazione delle sei direttive poste a tutela dei diritti processuali dei soggetti sottoposti a procedimento penale e alle criticità connesse a tale scelta, si veda, *inter alia*, G. Caneschi, *L'imputato*, cit., 36-38.

⁴¹ Cfr. V. Manes - M. Caianiello, *Introduzione al diritto penale europeo*, Torino, 2020, 255.

⁴² CEDU, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, ricc. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72 (1976). Cfr., anche, Fair Trials International Legal Experts Advisory Panel, *Joint position paper on the proposed directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings*, novembre 2014, 9, consultabile a fairtrials.org.

⁴³ Cfr. V. Manes - M. Caianiello, *Introduzione al diritto penale europeo*, cit.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

Con riguardo, invece, all’ambito soggettivo, il considerando 14 da un lato ribadisce quanto indicato nell’art. 2, ossia che la direttiva non si applica alle persone giuridiche; dall’altro, tuttavia, fa salva l’applicazione alle persone giuridiche della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia. Quest’ultima precisazione rende priva di senso o comunque ambigua l’esclusione delle persone giuridiche dalla direttiva se solo si riflette sul fatto che la giurisprudenza della Corte europea non ha, ad oggi, mai riconosciuto differenze nel livello di protezione fra persone fisiche e giuridiche con riguardo all’art. 6 della Convenzione⁴⁴. Senza dimenticare, infine, che quest’ultime sono già soggette a numerosi strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia, come ad esempio l’Ordine di indagine europeo (2014/41/UE), o la Decisione quadro 2003/77/GAI del Consiglio relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro⁴⁵.

A fronte di ciò, non ci si può stupire che il recepimento della direttiva all’interno degli ordinamenti nazionali si sia rivelato complicato, lento e difficile. Basti pensare che, al 1° aprile 2018, termine ultimo per il recepimento della fonte europea, ancora undici Stati membri – Bulgaria, Cipro, Grecia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria, Romania, Slovacchia e Svezia –, non avevano neppure comunicato alla Commissione le misure apprestate per l’implementazione delle norme europee. Conseguentemente, erano state attivate undici procedure di infrazione ex art. 258 TFUE nei confronti dei Paesi “inadempienti”. A marzo dello scorso anno, poi, a distanza di cinque anni dall’adozione della direttiva e a tre anni dalla scadenza del termine per il recepimento, erano ancora pendenti sette procedure di infrazione, di cui quattro per la mancata implementazione della normativa europea e tre (tutte avviate a febbraio 2021)⁴⁶ per la comunicazione solo parziale delle misure attuate all’interno degli ordinamenti nazionali⁴⁷.

Del resto, il percorso accidentato che ha portato all’adozione del d.lgs. 8 novembre 2021, 188, ben racconta le difficoltà implementative con cui si è dovuto confrontare anche il nostro legislatore. In un primo momento, il governo⁴⁸ ha infatti ritenuto la legislazione interna conforme agli standard minimi individuati nella direttiva europea e ha conseguentemente deciso di non procedere al recepimento, informando tempestivamente la Commissione prima della scadenza⁴⁹. Solo in un secondo momento, a

⁴⁴ Cfr., ancora, V. Manes - M. Caianiello, *ivi*, 256.

⁴⁵ Cfr., negli stessi termini, N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, cit., 2232.

⁴⁶ Si tratta dei seguenti Paesi membri: Estonia, Finlandia e Polonia. European Commission, *February infringements package: key decisions*, 18 febbraio 2021.

⁴⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, COM/2021/144 def., 31 marzo 2021, 3-4, consultabile a eur-lex.europa.eu.

⁴⁸ Delegato all’attuazione della direttiva dalla l. 25 ottobre 2017 n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”, in *G.U.*, 6 novembre 2017, n. 259, 1 ss.

⁴⁹ Parla di «valutazione senza dubbio velleitaria» G. Caneschi, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?*, in *Archivio penale*, 3, 2021, 10.

seguito della pubblicazione della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 31 marzo 2021⁵⁰ che ha tracciato una panoramica tutt'altro che confortante dell'attuazione della normativa europea nei Paesi membri, si è deciso di intervenire con il d.lgs. 8 novembre 2021, 188, anche per evitare di incorrere in possibili sanzioni⁵¹. Con un risultato, tra l'altro, foriero di difficoltà interpretative e in fin dei conti deludente⁵², proprio a causa della scelta del legislatore italiano di non discostarsi, nell'esercizio attuativo interno, dalla tecnica redazionale utilizzata nella direttiva europea, come era pur stato autorevolmente auspicato⁵³.

3.1. (Segue): «I riferimenti in pubblico alla colpevolezza» (art. 4) e «la presentazione degli indagati e imputati» (art. 5)

Proprio nei confronti degli artt. 4 e 5 della direttiva si sono riscontrate le maggiori difficoltà in termini di recepimento all'interno degli ordinamenti nazionali.

La portata extraprocessuale della presunzione di innocenza, elemento centrale⁵⁴ della normativa europea, risiede, com'è noto, in quanto previsto agli artt. 4 e 5, da interpretarsi alla luce di un'articolata serie di considerando (16-21), norme rispettivamente dedicate ai «riferimenti in pubblico alla colpevolezza» di un soggetto indagato o imputato in un procedimento penale e alla presentazione di tali soggetti «come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica».

In generale, con l'art. 4⁵⁵ il legislatore europeo ha chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che nelle «dichiarazioni rilasciate dalle autorità pub-

⁵⁰ Relazione della Commissione, cit.

⁵¹ A. Malacarne, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in *Sistema penale*, 17 gennaio 2022. Sul punto, si veda la Relazione illustrativa del 5 agosto 2021 allo schema di decreto legislativo, 1.

⁵² Sul punto, con dovizia di argomentazioni, L. Ferrarella, G. Giostra, C. Melzi d'Eril in questa *Rivista*.

⁵³ Consiglio Superiore della Magistratura, *Presunzione di innocenza - parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, 3 novembre 2021, 16. Sul punto G. Giostra, *Un catechismo per atei*, cit., 7.

⁵⁴ Così G. Spangher, *Presunzione di innocenza*, cit.

⁵⁵ In questa sede ci si concentrerà esclusivamente su alcuni specifici profili inerenti alla presunzione di innocenza. A commento della direttiva si veda, *inter alia*, L. Camaldo, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un'unica direttiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 marzo 2016; D. Sayers, *The new directive on the presumption of Innocence*, cit.; S. Cras - E. Erbežnik, *The Directive on the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at Trial*, cit.; A. De Caro, *La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo*, in *quotidianogiuridico.it*, 23 febbraio 2016; S. Lamberigts, *The Directive on the Presumption of Innocence. A Missed opportunity for Legal Persons*, in *Eu crim*, 1, 2016, 36 ss.; C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE*, cit.; N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, cit.; J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo*, cit.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

bliche»⁵⁶ e nelle «decisioni giudiziarie», diverse da quelle sulla colpevolezza⁵⁷, gli imputati non siano presentati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata⁵⁸. Rimangono, tuttavia, impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

Anche in questo caso, il legislatore europeo ha deciso di cristallizzare in norme generali e astratte la giurisprudenza delle Corti europee che, distinguendo tra «dichiarazioni pubbliche» e «decisioni giudiziarie»⁵⁹, ha affrontato i diversi modi in cui i soggetti pubblici possono violare il diritto degli indagati o imputati a non essere fatti apparire come colpevoli. Da qui, il senso del contenuto dei considerando elaborati sulla scorta del rapporto regola/eccezione nel tentativo appunto di calare nella direttiva i contenuti delle sentenze dei giudici europei.

⁵⁶ Ai sensi dei citati considerando, sono in ogni caso lasciate impregiudicate le previsioni normative nazionali in tema di immunità. La Corte di Strasburgo ha da tempo chiarito che il principio della presunzione di innocenza può essere violato da affermazioni pregiudizievoli non solo provenienti da un giudice, ma anche da altre autorità pubbliche, quali le forze di polizia, il pubblico ministero o rappresentanti dell’esecutivo. Si veda, *ex multis*, CEDU, *Alenet de Ribemont c. Francia*, cit., §§ 38-41; *Konstas c. Grecia*, cit., §§ 43-45; *Samoila e Cionca c. Romania*, ric. 33065/03 (2008), § 92. Per un’attenta disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul tema, si veda J. Della Torre, *La presunzione di innocenza*, in R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, cit., 932 ss.

⁵⁷ Ai sensi del considerando 16, sono impregiudicati gli atti della pubblica accusa finalizzati a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. A tal proposito, si veda CGUE, C-310/18 PPU, *Milev* (2018), § 49: «L’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 [...] non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. Invece, tale direttiva non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare». Su quest’ultimo aspetto, a commento di una successiva pronuncia della Corte di giustizia sul tema (CGUE, C-653/19 PPU, *DK e Špěšializirana prokuratura* (2019)), si veda in dottrina G. Angiolini, *La Corte di giustizia esclude l’estensione della presunzione di innocenza al procedimento cautelare*, in *Sistema penale*, 13 dicembre 2019.

⁵⁸ Nell’ambito della propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha evidenziato come qualsiasi decisione giudiziaria o dichiarazione di un pubblico ufficiale che rifletta l’opinione secondo cui una persona sottoposta a procedimento penale è colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata viola la presunzione di innocenza al momento in cui incoraggia il pubblico a credere che il soggetto sia colpevole o pregiudica la valutazione dei fatti dell’autorità giudiziaria competente. Si veda, *inter alia*, CEDU, *Nešťák c. Slovacchia*, ric. 65559/01 (2007), §§ 88-89; *Fatullayev c. Azerbaigian*, ric. 40984/07 (2010), § 159; ciò detto, secondo la Corte il principio della presunzione di innocenza non deve impedire alle autorità di informare il pubblico delle indagini penali in corso ma implica che ciò venga fatto con tutta la discrezione e la circospezione necessarie. Sul punto, CEDU, *Alenet de Ribemont c. Francia*, cit., § 38; *Fatullayev c. Azerbaigian*, cit.; *Khodorkovskij e Lebedev c. Russia (2)*, cit., §§ 539-540. Sul tema si veda in dottrina, *inter alia*, R. Chenal, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 15 novembre 2017, 39 ss.

⁵⁹ Così J. Della Torre, *La presunzione di innocenza*, cit., 934-935. A tal proposito, si tenga presente come la Corte di giustizia in diverse pronunce relative all’art. 48, par. 1, Carta di Nizza abbia ripreso e fatto propria la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si veda a tal proposito, *inter alia*, CGUE, C-220/13 P, *Nikolau c. Corte dei Conti dell’Unione europea* (2014), §§ 34 ss.; T-391/03 e T-70/04, *Franchet e Byk c. Commissione delle Comunità europee* (2008), §§ 209 ss.; T-62/98, *Volkswagen AG c. Commissione* (2000), § 281.

Così, il significato della piuttosto vaga nozione di «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe essere chiarito dal considerando 17, in cui si afferma che con tale espressione si intende «qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione delle legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari». La ragione per cui è stato ricompreso un novero tanto ampio di soggetti è dettata proprio dal già accennato tentativo di riassumere l'ampia casistica della Corte di Strasburgo, la quale, nel corso degli anni, ha ricompreso sempre più autorità tra coloro che possono violare tale aspetto della regola di trattamento desunto dalla presunzione di innocenza⁶⁰.

Per quanto riguarda, invece, il significato di “decisioni giudiziarie”, il considerando 16 precisa che devono ritenersi esclusi «gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole». In questo caso, sempre nell'intento di intercettare tutte le situazioni affrontate dai giudici di Strasburgo, si è perso il senso che sta alla base di questa giurisprudenza, ossia porre in rilievo l'importanza della scelta dei termini da parte dei rappresentanti dello Stato, chiarendo nello stesso tempo che ciò che rileva è il significato delle dichiarazioni e il contesto, non la loro forma letterale.

Di un certo interesse appare inoltre quanto previsto all'interno del considerando 19 ove viene richiesto il rispetto della presunzione d'innocenza da parte delle autorità pubbliche nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto comunque salvo il diritto nazionale posto a tutela della libertà di stampa e dei mezzi di informazione. Viene così specificato che tale previsione lascia impregiudicati, da un lato, gli atti della pubblica accusa, volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato - come l'imputazione -, e dall'altro le decisioni preliminari del procedimento penale, fondate soltanto su indizi di colpevolezza, quali i provvedimenti riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Resta, inoltre, ferma la possibilità per le autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico (art. 4, par. 3). In tal senso, sono espressamente menzionate le ipotesi di diffusione di materiale video, quando sia utile all'individuazione del presunto autore del reato, nonché i casi in cui le autorità competenti forniscano informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale, onde salvaguardare la sicurezza o l'interesse pubblico.

L'art. 5 si pone, infine, sempre nell'ottica di evitare che un indagato o imputato sia fatto apparire anticipatamente come colpevole, ma sotto una diversa prospettiva: l'obbligo per gli Stati di adottare le misure appropriate volte a evitare il ricorso, in tribunale

⁶⁰ Così, ancora, J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva*, cit., 1854. Sul punto, CEDU, *Allenet de Ribemont c. Francia*, cit., § 38; *Fatullayev c. Azerbaijan*, cit.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

o in pubblico, a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo o ferri alle gambe a meno che risultino necessarie ai fini della sicurezza, ovvero per impedire il pericolo di fuga o il contatto con testimoni e vittime.

Come si accennava all’inizio, proprio nei confronti degli artt. 4 e 5 della direttiva si sono riscontrate le maggiori difficoltà in termini di recepimento all’interno degli ordinamenti nazionali. In linea generale, l’approccio ai principi contenuti in queste due disposizioni è stato assai variegato da parte dei singoli legislatori: alcuni Stati hanno introdotto misure specifiche insieme a misure di attuazione giuridica o pratica. In altri, le norme esistenti sono state considerate già ampiamente in linea con i requisiti della direttiva e la mancanza di disposizioni di recepimento esplicite è stata talvolta compensata, almeno in parte, dalla giurisprudenza. Come risulta dalla Relazione della Commissione europea dello scorso 31 marzo 2021⁶¹, dei venticinque Paesi interessati dalla direttiva⁶² solo sei sono risultati pienamente conformi con la norma europea, mentre nei rimanenti diciannove sono stati rilevati problemi di conformità.

Nello specifico, le maggiori criticità sono derivate dalla mancata (o non soddisfacente), regolamentazione all’interno del diritto nazionale dei Paesi membri⁶³ di alcuni specifici aspetti. Tra di essi, il novero di autorità pubbliche – nozione nell’ambito della quale, come visto, non deve essere ricompreso solo il giudice o il pubblico ministero svolgenti funzione nello specifico procedimento penale, ma anche autorità extraprocessuali –, le cui dichiarazioni possono violare la presunzione di innocenza del soggetto indagato o imputato⁶⁴; l’operatività del principio limitata a determinate fasi del procedimento penale e non estesa alla sua intera durata, ovvero sin dal momento in cui la persona sia indagata o accusata per aver commesso un reato sino al passaggio in giudicato della sentenza; la regolamentazione del linguaggio utilizzato all’interno di determinati provvedimenti giudiziari, nell’ambito dei quali possono essere presenti (indebiti) riferimenti alla colpevolezza del soggetto sottoposto a procedimento penale⁶⁵.

Ulteriori profili critici hanno inoltre riguardato la mancata predisposizione di mezzi di ricorso effettivi⁶⁶ a disposizione di coloro che lamentino una violazione della presunzione di innocenza, *sub specie* a non essere presentati come colpevoli in dichiarazioni pubbliche o decisioni giudiziarie sino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata e la mancata regolamentazione delle modalità e condizioni di divulgazione, da parte delle autorità pubbliche, di informazioni relative ai procedimenti penali, attività consentita solo ove ciò risulti «strettamente necessario per motivi connessi

⁶¹ Relazione della Commissione, cit.

⁶² Come già ricordato, trattasi di tutti i Paesi membri dell’Unione europea a eccezione dell’Irlanda e della Danimarca che non sono vincolati dalla direttiva.

⁶³ Tali problematiche sono state riscontrate in tredici Paesi membri. Si veda Relazione della Commissione, cit., 4.

⁶⁴ Secondo la Commissione nella prassi le dichiarazioni dei giudici e dei pubblici ministeri, almeno nella norma, non si pongono in contrasto con l’art. 4 della direttiva. Lo stesso non può dirsi con riferimento alle esternazioni di altri organi pubblici, tra cui ministri e membri del Parlamento. Si veda Relazione della Commissione, cit., 5.

⁶⁵ Relazione della Commissione, cit.

⁶⁶ Art. 4, par. 2, direttiva (UE) 2016/343 che richiama l’art. 10 della medesima direttiva.

all'indagine penale o per l'interesse pubblico»⁶⁷.

Si consideri poi come con riferimento a uno degli elementi considerato determinante per la tutela della presunzione di innocenza in tempi segnati dal fenomeno del “processo penale mediatico”⁶⁸, ovvero il rapporto tra le autorità pubbliche, in primis le Procure e i media⁶⁹, le legislazioni nazionali dei Paesi membri appaiano tra loro ancora del tutto frastagliate e disomogenee.

A titolo esemplificativo, se in Austria, Belgio, Cipro, Polonia e Portogallo le modalità attraverso le quali le autorità pubbliche – polizia, accusa e giudice –, possono veicolare informazioni ai mezzi di informazione sono regolate direttamente dalla legge, in Bulgaria e in Germania, tale regolamentazione è affidata unicamente ad apposite Linee-guida interne agli uffici. Ancora, in Lituania non è presente alcuna normativa sul punto ed è stato solo grazie all'intervento della giurisprudenza che si è stabilito l'obbligo per le autorità pubbliche di astenersi da condotte che violino la presunzione di innocenza⁷⁰.

Fra gli esempi di “buone pratiche” vi è, invece, l'esperienza olandese caratterizzata da un sistema di comunicazione strutturato a vari livelli, con una pluralità di ruoli e di competenze: ne fanno parte giudici con il ruolo di *press judge* (figura istituita presso ogni Corte di appello e a livello distrettuale); gli addetti in qualità di portavoce (*spokeperson*) ai rapporti con i media; consulenti (*communication advisor*) esperti non giuridici di comunicazione, con un ruolo e funzioni complementari a quelle del *press judge*; è previsto il *national pool of judges per sector*, i cui componenti si occupano – nel settore penale e in quello della famiglia –, della comunicazione sui singoli casi in ambito nazionale; sono previsti protocolli che regolano i rapporti con la stampa e riunioni periodiche della Commissione degli uffici stampa (*Committee of Press judges*) per un confronto sulle esperienze di relazione con i media, sulle possibili innovazioni nell'attività di comunicazione e delle linee guida, e sull'analisi dei casi critici che si sono verificati; il Consiglio di giustizia, che ha una sua struttura di comunicazione, organizza una volta all'anno una conferenza sul rapporto *Judiciary and media*, alla quale possono partecipare anche giornalisti.

Il sistema olandese sembra recepire, d'altra parte, quanto era già stato segnalato nell'ultimo rapporto del ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) discusso a Lisbona il 1° giugno 2018, nel quale si sviluppa ampiamente la prospettiva della comunicazione in ambito giudiziario e si suggerisce l'adozione di piani d'azione nazionali, verifiche periodiche del livello di fiducia del pubblico, la formazione professionale

⁶⁷ Art. 4, par. 3, direttiva (UE) 2016/343.

⁶⁸ Sul tema v. G. Giostra, voce *Processo penale mediatico*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, X, Milano, 2017, 646 ss.; V. Manes, *La “vittima” del “processo mediatico”: misure di carattere rimediabile*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017; G. P. Voena, *Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente*, in *la legislazione penale. eu*, 19 ottobre 2020, 9 ss. Sulle distorsioni del processo mediatico v. anche C. Conti (a cura di), *Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, Milano, 2016.

⁶⁹ Il tema è oggetto di ampio dibattito in dottrina, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 188 del 2021. Sul punto si rimanda ai contributi di L. Ferrarella, G. Giostra, C. Melzi d'Eril inclusi in questa *Rivista*.

⁷⁰ Si veda, con riferimento alla panoramica appena svolta, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *Presumption of innocence and related rights – Professional perspectives*, 2021, consultabile a *fra.europa.eu*, 43.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

specificata (per capi degli uffici, giudici, procuratori, personale amministrativo), l’elaborazione di linee-guida sui rapporti tra il sistema giudiziario e i media. In particolare, tra l’altro, si raccomanda la nomina come “*spokeperson*” di giudici o procuratori con specifica formazione in tema di comunicazione e l’istituzione di uno “*specialised department*” che impieghi professionisti nella comunicazione sotto la direzione del “*press judge/prosecutor*”.

Sia pure con sfumature diverse, si pone nella medesima direzione anche il sistema giuridico tedesco che consente – sebbene per la stampa non offra una normativa unitaria a livello federale –, di regolare i contatti tra magistrati e giornalisti secondo uno schema ben preciso: solo il capo dell’Ufficio del Pubblico ministero – durante le indagini preliminari –, e il Presidente del collegio giudicante – durante la fase del giudizio –, o soggetti all’uopo designati sono autorizzati a comunicare con gli organi di informazione. In ogni tribunale regionale (*Landgericht*) viene poi designato un magistrato addetto alle comunicazioni (*Justizpressesprecher*), incaricato di informare i media sulle più importanti vicende giudiziarie. Il sistema permette inoltre al giornalista che ritiene il suo diritto di cronaca non soddisfatto dall’“addetto stampa” di adire l’organo gerarchicamente sovraordinato ed eventualmente sino al Ministro della giustizia, nonché di ricorrere in via contenziosa davanti alle giurisdizioni amministrative.

La direttiva non si addentra poi nella spinosa questione di come regolare le attività dei mezzi di informazione e, conseguentemente, le condotte dei giornalisti all’interno dei Paesi membri. Tale scelta, da un lato rappresenta un’occasione persa di comprendere i media tra i soggetti chiamati a rispettare la presunzione di innocenza⁷¹, dall’altro ha permesso ancora una volta agli ordinamenti interni di adottare soluzioni tra loro assai differenti⁷².

In alcuni Paesi, tra cui il Belgio, la stampa non ha alcun obbligo giuridico – ma esclusivamente etico –, di rispettare la presunzione di innocenza ma, ciononostante, la giurisprudenza può obbligare i media a non pubblicare informazioni potenzialmente lesive della garanzia, pendendo sui mezzi di informazione un obbligo di imparzialità e riservatezza nel fornire notizie relative a procedimenti penali. Altrove (Austria, Cipro, Germania, Lituania), la regolamentazione dei mezzi di informazione è affidata ad appositi codici di condotta⁷³ la cui osservanza è rimessa al controllo di organi di autoregolamentazione, con significative differenze da Stato a Stato. Se in Austria, ad

⁷¹ Della stessa opinione, J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva*, cit., 1856; G. Caneschi, *L’imputato*, cit., 86. Questa era l’idea del Parlamento, *Orientation vote LIBE*, considerando 13 c, in *Doc. Consiglio UE*, 10131/15, 25.

⁷² Si veda, nel dettaglio, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, *Presumption of innocence and related rights – Professional perspectives*, cit., 43-44. Cfr., anche, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa Rec (2003) 13 sulla diffusione di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione in relazione ai processi penali.

⁷³ L’associazione della stampa tedesca si è dotata di un codice etico, che è stato ripetutamente novellato nel corso del tempo. La sezione 13 di tale codice etico, in particolare, stabilisce che il principio della presunzione di innocenza degli accusati valga anche nell’informazione giornalistica. Nelle relative Linee-guida, si aggiunge che la stampa deve distinguere chiaramente tra sospetti e prove di colpevolezza, non deve mettere nessuno alla gogna, deve informare puntualmente e con il dovuto rilievo di eventuali sviluppi giudiziari favorevoli ai condannati in forma non definitiva e, nella fase pre-dibattimentale, non deve rivelare i nomi degli accusati né quelli delle vittime, a meno che non siano personaggi già famosi, né quelli di persone che, pur comparando nelle vicende in oggetto, non siano coinvolte nei reati.

esempio, il codice di condotta non fa esplicitamente riferimento alla presunzione di innocenza ma, più genericamente, al rispetto della dignità degli individui e alla tutela dei diritti fondamentali⁷⁴, al contrario a Cipro, in Lituania e in Germania i codici vigenti affermano proprio la necessità di garantire il rispetto della garanzia *de qua*⁷⁵. Per quanto riguarda poi gli organi di autoregolamentazione, se nell'ordinamento cipriota sono presenti una Commissione priva di poteri sanzionatori, competente sui ricorsi relativi alle condotte poste in essere dagli organi di stampa, e una seconda autorità, competente in campo radiotelevisivo, cui è attribuito il potere di imporre multe in caso di violazioni della presunzione di innocenza, in Germania, invece, all'apposita autorità è consentito solo di emettere pareri non vincolanti o rimproveri formali. Ancora diversamente da quanto osservato sinora, in altri Paesi, tra cui la Polonia, è la legge a prevedere sanzioni civili e disciplinari a carico dei giornalisti che violino la presunzione di innocenza. In Portogallo, invece, il rispetto della garanzia è sancito sia all'interno della legge, che prevede l'instaurazione di procedimenti disciplinari in caso di violazioni, sia in un apposito codice di condotta.

4. La strada è aperta e la direzione intrapresa è quella corretta... nonostante tutto

Le critiche che si è cercato di evidenziare nei confronti della scadente tecnica normativa utilizzata nella direttiva (UE) 2016/343 trovano riscontro nelle difficoltà incontrate da pressoché tutti i legislatori nazionali nel recepire il dettato normativo all'interno dei propri ordinamenti. A più di cinque anni di distanza dalla sua emanazione, infatti, la direttiva non pare aver centrato lo scopo dichiarato di completare gli standard delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non riuscendo ad armonizzare i diversi sistemi processuali su un tema così fondamentale e, di conseguenza, a rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri per facilitare una più concreta e fattiva collaborazione⁷⁶. Non pare, inoltre, che i contenuti della direttiva così generali e in definitiva così poco incisivi perché troppo attenti anche e soprattutto alle differenze sussistenti tra le discipline processuali dei diversi Stati membri, siano in grado di imporre quel radicale cambiamento dei costumi giudiziari da molti avvertito come indispensabile per assicurare anche al di fuori del processo la tutela della presunzione di innocenza dell'imputato. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può trascurare che la scelta dell'Unione europea di rafforzare i diritti processuali dell'imputato rappresenti un segnale che va nella giusta direzione. Occorre, infatti, riconoscere i grandi passi in avanti che l'Europa ha

⁷⁴ Similarmente, in Bulgaria è in vigore un codice deontologico dal carattere non vincolante che postula il rispetto dell'onore e della dignità dei cittadini in capo ai giornalisti.

⁷⁵ Sempre a Cipro il codice di condotta è affiancato da Linee-guida che regolano nel dettaglio il modus operandi dei mezzi di informazione, mentre in Germania la giurisprudenza ha stabilito come, in caso di violazione della presunzione di innocenza a opera dei mezzi di informazione, i soggetti interessati possano adire le vie legali per diffamazione.

⁷⁶ Cfr., N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, cit., 2238 ss.; J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva*, cit., 1835 ss.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

compiuto, progredendo in direzione di un modello di equità processuale garantito a livello europeo. L’Unione europea ha finalmente deciso di sollevare il «tappeto del mutuo riconoscimento, sotto al quale è stata per troppo tempo nascosta la polvere delle discipline processuali disarmoniche»⁷⁷, per procedere più o meno spedita verso l’effettiva attuazione del diritto a un processo equo di matrice europea. Se prima del Trattato di Lisbona, in materia penale l’Unione continuava a operare con il metodo intergovernativo, oggi, a dieci anni dalla caduta della struttura a pilastri, l’estensione del metodo comunitario ha fatto sì che il legislatore europeo abbia emanato atti di *hard law* vincolanti per gli Stati in tema di diritti processuali dell’imputato.

Su queste basi di diritti e di garanzie sorge e si sviluppa il diritto processuale penale europeo, che si affranca, in misura maggiore dei singoli ordinamenti statali, dalla matrice repressiva, favorendone una sempre più elevata tensione liberale. La strada da percorrere in questa direzione è ancora lunga e irta di ostacoli. Lo spazio giudiziario europeo sconta, d’altra parte, l’esistenza, a monte, di differenze storiche e sociali tra sistemi culturali diversi e organizzazioni giudiziarie eterogenee. Forse ciò che ha inciso negativamente è la mancanza di coraggio verso una scelta precisa volta a uniformare fin dall’inizio le regole procedurali di base.

La strada è aperta e la via intrapresa dall’Europa sembra portare nella giusta direzione. Ora, è urgente e non più rinviabile per i singoli Stati continuare ad adeguare le proprie strutture giudiziarie, abbandonando ogni ipocrisia e operando senza ulteriori remore per la sostanziale convergenza delle garanzie, dando corpo e sostanza in ogni momento della giurisdizione (dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’esecuzione della pena), ai canoni del *fair trial* incentrati sulla pienezza e sulla effettività dei connotati del “processo equo” garantito dall’art. 6 CEDU.

⁷⁷ L’espressione è di O. Mazza, *Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza*, cit., 732.